n. 77 di registro

COPIA

COMUNE DI GIOVINAZZO
Prov. Di BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria **Convocazione prima**

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Determinazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni per l'anno 2013.

L'anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese Novembre, con inizio alle ore 18,51 nella solita sala adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in prima convocazione, seduta ordinaria, con avviso prot. n. 24287 del 20.11.2013.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, all'esito dell'appello effettuato dal Segretario Generale, risultano presenti o assenti i componenti del Consiglio Comunale, come appresso indicati:

N°	Cognome e Nome		Pres	Ass	N°	Cognome e nome		Pres	Ass
1	DEPALMA Tommaso	Sindaco	X		10	BONVINO Filippo	Cons.Com	X	
2	FAVUZZI Domenico Vito	Pres. Com	X		11	ARBORE Alfonso	"		X
3	FUSARO Vincenzo	Cons. Com	X		12	DAGOSTINO Consiglia	"		X
4	BATTISTA Tommaso	"	X		13	STUFANO Cosmo Damiano	"	X	
5	LEALI Giancarlo	"	X		14	CAMPOREALE Giovanni	"	X	
6	BOLOGNA Felice	"	X		15	DEL VECCHIO Antonio	"	X	
7	CARLUCCI Raffaele	"	X		16	D'AMATO Vincenzo	"	X	
8	SPADAVECCHIA Claudio	"		X	17	IANNONE Ruggiero	"	X	
9	CERVONE Francesco	"	X						

Presenti n. 14 Assenti n. 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, il sig. Domenico Vito FAVUZZI nella qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta con l'assistenza della dott.ssa Teresa DE LEO – Segretario Generale.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 della Legge 18 agosto 2000, n. 267.

Il responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere positivo.

Il responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere positivo.

Il Presidente del Consiglio **Vito Domenico Favuzzi**, introduce l'argomento iscritto al punto 6 dell'o.d.g.
Interviene il dirigente del settore finanziario dott. **Decandia**, e comunica che il consigliere **Fusaro** presenterà una proposta di emendamento al bilancio relativa alla determinazione del gettito dell'IMU previsto in bilancio.
Si allontanano i consiglieri Cervone, Leali e poi Delvecchio (presenti 11).
Dopo alcuni minuti rientrano i consiglieri Cervone e, poi, Leali e Delvecchio (presenti 14).
Il Presidente del Consiglio pone in votazione una breve sospensione della seduta, che viene votata all'unanimità dei presenti.
Alle ore 1,35 del 29/11/2013 la seduta viene sospesa.
Alle ore 1,43 su richiesta del Presidente **Favuzzi,** il segretario generale effettua l'appello nominale, all' esito del quale risultano 14 presenti (Sindaco, Favuzzi, Fusaro, Battista, Leali, Bologna, Carlucci, Cervone, Bonvino, Stufano, Camporeale, Delvecchio, D'Amato e Iannone) e 3 assenti (Spadavecchia, Arbore e Dagostino).
Alle ore 1,45 riprendono i lavori del consiglio.
Interviene il consigliere **Fusaro** e legge una proposta di emendamento al punto n. 3 del dispositivo della proposta di deliberazione.
Sulla proposta di emendamento vengono acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal dirigente del settore finanziario dott. **Angelo D. Decandia**, presente in aula.
La proposta di emendamento allegata alla presente deliberazione (allegato n. 1), viene posta in votazione dal Presidente **Favuzzi.**
La votazione espressa in forma palese per alzata di mano ottiene il seguente esito: presenti 14; voti favorevoli 14. L' emendamento viene approvato.
Interviene il consigliere **D'Amato** e dichiara che il suo voto sarà contrario per le motivazioni già espresse nella delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 04 luglio 2013.
Successivamente, intervengono anche i consiglieri Camporeale, Iannone e il Sindaco.
Il Presidente del Consiglio **Vito Domenico Favuzzi** legge il dispositivo della proposta di deliberazione, così come emendata al punto n. 3, in seguito all'approvazione del l' emendamento.
Si dà atto che il dibattito consiliare e i singoli interventi sono riportati in resoconto nella trascrizione riveniente dal supporto magnetico a seguito di registrazione da parte dalla ditta incaricata la quale comprende la riproduzione dell'attività, degli argomenti e le vicende della presente seduta di consiglio comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli esposti interventi;

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23, con il quale è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU), a decorrere dall'anno 2014, che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

VISTO l'art. 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23, il quale disciplina l'applicazione dell'IMU;

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni), relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative;

VISTO l'art. 13 del D.L. 6-12-2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, con il quale l'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli *articoli 8* e *9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, in quanto compatibili, ed alle disposizioni contenute nel medesimo art. 13;

VISTO che l'art. 13, comma 11, del D.L. 6-12-2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, stabilisce che: «*È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni*»;

VISTO l'art. 1, comma 380, lett. f) e g), L. 24 dicembre 2012, n. 228, il quale dispone che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'*articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato *articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011*;

VISTO l'art. 1, comma 1, del D.L. 21-5-2013 n. 54, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 luglio 2013, n. 85*, il quale dispone che: «*Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:*

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni»;

VISTO il D.L. 31-8-2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 ottobre 2013, n. 124*, ed in particolare l'art. 1, il quale stabilisce che: «*Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85*».

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 6-12-2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, così sostituito dall' *art. 10, comma 4, lett. b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 giugno 2013, n. 64*. il quale prevede che: «*A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei*

regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente»;

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 6-12-2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, il quale stabilisce che: «*A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997*»;

VISTO l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15-12-1997 n. 446;

VISTO l'art.8, comma 2, del D.L. 31-8-2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, il quale dispone che «*Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*»;

VISTA la circolare Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze . Direzione federalismo fiscale n. 3/DF del 18 maggio 2012 avente ad oggetto: «Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6-12-2011 n. 201 convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214. Chiarimenti»;

VISTA la circolare Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale n. 1 del 29/04/2013 avente ad oggetto: «Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) - Imposta municipale propria (IMU) - Chiarimenti in ordine alle modifiche recate dall'art. 10 del D. L. 8 aprile 2013, n. 35»;

VISTA la circolare Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale n. 2 del 23/05/2013 avente ad oggetto: «Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Modifiche recate dall'art. 10, comma 4, lett. b), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, in corso di conversione. Quesiti in materia di pagamento della prima rata dell'imposta relativa all'anno 2013»;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 20/7/2013, con la quale sono state determinate per l'anno 2012 le aliquote d'imposta IMU;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 30/10/2013, con la quale, in virtù della deroga prevista l'art. 13, comma 12-bis, del D.L. 6-12-2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, è stata rideterminata in riduzione per l'anno 2012 l'aliquota ridotta IMU per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nella misura dello 0,35 per cento, modificando per tale via l'aliquota dello 0,40 per cento, precedentemente stabilita con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 20/7/2012;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno

1) ridurre dallo 0,76 per cento allo 0,66 per cento l'aliquota ridotta per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale mediante contratti stipulati ai sensi dell'art.2, commi 3 e 5, della legge 9-12-1998 n. 431, nel rispetto delle condizioni contrattuali previste dagli Accordi Territoriali del 15/11/1999 e del 6/12/2004, definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, al fine di promuovere e facilitare l'uso del contratto a canone concordato quale strumento utile per calmierare i costi degli affitti, nonché favorire l'incremento dell'offerta, sul mercato delle locazioni, di immobili ad uso abitativo e la stipulazione di contratti di locazione alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98;
2) introdurre l'aliquota ridotta del 0,91% per le unità immobiliari di categoria catastale C/1, C/3 e D/1 utilizzate, direttamente dal proprietario ovvero dal titolare di diritto reale di usufrutto o uso sulle stesse, per l'esercizio di imprese commerciali, intendendo per esso l'esercizio per professione abituale ancorchè non esclusiva delle attività indicate nell'art. 2195 del codice civile, al fine di attenuare l'eccessiva pressione tributaria che incide sulle categorie produttive esistenti sul territorio;
3) confermare per l'anno 2013 le seguenti aliquote in vigore nell'anno 2012
   - l'aliquota ridotta IMU per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nella misura dello 0,35 per cento,
   - aliquota ridotta dello 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
   - l'aliquota di base dello 0,96 per cento per tutti gli altri immobili;

RITENUTO, pertanto, in virtù delle motivazioni sopra riportate, determinare per l'anno 2013 le seguenti aliquote d'imposta IMU:

- aliquota ridotta dello 0,35 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;
- aliquota ridotta dello 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'*articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 1994, n. 133*
- aliquota ridotta dello 0,66 per cento per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale mediante contratti stipulati ai sensi dell'art.2, commi 3 e 5, della legge 9-12-1998 n. 431, nel rispetto delle condizioni contrattuali previste dagli Accordi Territoriali del 15/11/1999 e del 6/12/2004, definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;
- aliquota ridotta del 0,91 per cento per le unità immobiliari di categoria catastale C/1, C/3 e D/1 utilizzate, direttamente dal proprietario ovvero dal titolare di diritto reale di usufrutto o uso sulle stesse, per l'esercizio di imprese commerciali, intendendo per esso l'esercizio per professione abituale ancorchè non esclusiva delle attività indicate nell'art. 2195 del codice civile;
- aliquota di base dello 0,96 per cento per tutti gli altri immobili;

VISTO che ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448: «*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche*

se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

VISTO che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007): «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTO

- l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, il quale ha disposto che «*Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*»;
- che con il comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, introdotto dalla legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del predetto decreto, è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013;
- l'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, il quale ha previsto che «Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito al 30 novembre 2013»;

VISTO che l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il quale prevedeva la sospensione del *potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato è stato* abrogato dall'*art. 13, comma 14, lett. a), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*, a decorrere dal 1° gennaio 2012, come modificato dall'*art. 4, comma 5, D.L. 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44*;

VISTO che l'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla Legge 6/8/2008 n. 133, il quale disponeva che *restava confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la suddetta sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, è stato* abrogato dall' *art. 4, comma 4, D.L. 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44*.

VISTO che l'art. 1, comma 123, della Legge 13/12/2010 n. 220 (legge di stabilità 2011), il quale stabiliva che *restava confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, è stato anche esso* abrogato dall'*art. 4, comma 4, D.L. 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44*.

ATTESO a seguito delle suddette abrogazioni operate dal legislatore non è più sospeso il potere degli enti locali di deliberare *aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;*

VISTO il D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla Legge 6/8/2008 n. 133;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);

VISTO l'art. 4 del D.L. 25/1/2010 n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 26/3/2010 n. 42;

VISTO l'art. 14 del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30/7/2010 n. 122;

VISTA la legge 13/12/2010 n. 220 (legge di stabilità 2011);

VISTO dell'articolo 2, comma 45, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011;

VISTO il D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 (disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale);

VISTO il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 15/7/2011 n. 111;

VISTO il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14/9/2011 n. 148;

VISTO il decreto legislativo 6/9/2011 n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5/5/2009, n. 42);

VISTA la legge 12/11/2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

VISTO il D.L. 6-12-2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214;

VISTO il D.L. 2-3-2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO il D.L. 6-7-2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7-8-2012, n. 135;

VISTO il D.L. 10-10-2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7-12-2012, n. 213;

VISTA la legge 24-12-2012 n. 228 (legge di stabilità 2013);

VISTO il D.L. 8-4-2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6-6-2013, n. 64;

VISTO il D.L. 21-5-2013 n. 54, convertito con modificazioni dalla legge 18-7-2013, n. 85;

VISTO il D.L. 21-6-2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9-8-2013, n. 98;

VISTO il D.L. 28-6-2013 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9-8-2013, n. 99;

VISTO l'art. 12-bis del D.L. 14-8-2013 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15-10-2013, n. 119;

VISTO il D.L. 31-8-2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO il D.L. 31-8-2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

VISTO il D.L. 15-10-2013 n. 120;

ACQUISITI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione dal Dott. Angelo Domenico DECANDIA, in qualità di Dirigente del settore economico finanziario e di Responsabile del Servizio finanziario, come di seguito riportati:

parere di regolarità tecnica: favorevole F.to Dott. Angelo Domenico DECANDIA;

parere di regolarità contabile: favorevole F.to Dott. Angelo Domenico DECANDIA;

VISTO il verbale della 1^ Commissione consiliare «Bilancio - Patrimonio - Programmazione Economica – Pari opportunità – Personale – Affari Istituzionali e Statuto» relativo alla seduta del 26/11/2013;

VISTO il Testo *Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali* (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

Visto l'esito della votazione sull' emendamento al punto 3 del dispositivo della proposta, come innanzi riportato.

Con il seguente esito della votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
Presenti 14; assenti 3 (Dagostino, Spadavecchia e Arbore);
Voti favorevoli 10 (Sindaco-Depalma, Favuzzi, Fusaro, Battista, Leali, Bologna, Carlucci, Cervone, Bonvino e Delvecchio); contrari 4 (Stufano, Camporeale, Iannone e D'Amato); astenuti nessuno.

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato:

1. Di determinare per l'anno 2013 le seguenti aliquote d'imposta IMU:
   - aliquota ridotta dello 0,35 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;
   - aliquota ridotta dello 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'*articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 1994, n. 133*
   - aliquota ridotta dello 0,66 per cento per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale mediante contratti stipulati ai sensi dell'art.2, commi 3 e 5, della legge 9-12-1998 n. 431, nel rispetto delle condizioni contrattuali previste dagli Accordi Territoriali del 15/11/1999 e del 6/12/2004, definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;
   - aliquota ridotta del 0,91 per cento per le unità immobiliari di categoria catastale C/1, C/3 e D/1 utilizzate, direttamente dal proprietario ovvero dal titolare di diritto reale di usufrutto o uso sulle stesse, per l'esercizio di imprese commerciali, intendendo per esso l'esercizio per professione abituale ancorchè non esclusiva delle attività indicate nell'art. 2195 del codice civile;
   - aliquota di base dello 0,96 per cento per tutti gli altri immobili;

2. Di determinare per l'anno 2013 che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

3. Di stimare, sulla base di analisi fondate sulla dinamica storica, in Euro 4.444.300,00 il gettito ordinario dell'imposta, da iscriversi nel Bilancio di previsione dell'anno 2013.

4. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 15, D.L. 6-12-2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul proprio sito informatico che sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'*articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione ad ABACO S.p.A., Concessionario della gestione ordinaria, nonché della gestione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate comunali, per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa l'attuazione di tutte le iniziative necessarie a favorire la più ampia conoscenza da parte dei contribuenti delle aliquote e delle agevolazioni deliberate.

6. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito informatico dell'ente.

Considerata inoltre l'urgenza di provvedere in merito con il seguente esito della votazione separata espressa in forma palese per alzata di mano:
Presenti 14; assenti 3 (Dagostino, Spadavecchia e Arbore);
Voti favorevoli 10 (Sindaco-Depalma, Favuzzi, Fusaro, Battista, Leali, Bologna, Carlucci, Cervone, Bonvino e Delvecchio); contrari 4 (Stufano, Camporeale, Iannone e D'Amato); astenuti nessuno.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Si propone di rettificare il punto 3 del dispositivo della deliberazione di approvazione delle aliquote IMU, modificando la stima del gettito ordinario dell'imposta da euro 3.025.879,00 ad euro 4.444.300,00.

Gainarro, 28/11/2013

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene come appresso sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
F.to: D.V. FAVUZZI

Il Segretario Generale
F.to: T. DE LEO

Prot. n. 1897

Lì - 5 DIC. 2013

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi.

Addì 5 DIC. 2013

Il Messo Notificatore

Il Segretario Generale
F.to: T. DE LEO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Giovinazzo lì 5 DIC. 2013

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi a partire dal_____ al _____come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000;

- è divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000).

Addì, _____

Il Segretario Generale